

## Autotrasporto, Green pass: via libera per chi viene dall'estero



Arrivano chiarimenti su **Green pass e autotrasporto merci** in relazione all'ingresso nel territorio nazionale

Nei giorni scorsi le associazioni del settore avevano chiesto disposizioni specifiche per evitare possibili

Questa mattina **la vice ministra delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Teresa Bellanova** aveva comunicato che da domani 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore il Green Pass sui luoghi di lavoro, gli

autotrasportatori stranieri che hanno avuto una vaccinazione non approvata dall'Ema, come ad esempio lo **Sputnik**, potranno entrare in azienda rimanendo chiusi in cabina.

Bellanova ha spiegato che le attività di carico e scarico potranno essere quindi svolte dai dipendenti dell'azienda regolarmente in possesso di green pass.

## Consentito solo l'accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico e scarico delle merci

Una nuova nota odierna del **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims)** e il **Ministero della Salute** precisa che, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall'estero, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea in attuazione delle cosiddette "corsie verdi" (green lanes), continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre **le disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021**.

In particolare, per quanto riguarda **il personale a bordo dei mezzi di trasporto provenienti dall'estero e non in possesso di green pass** (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'Ema o riconosciute equivalenti dal Ministero della salute) è consentito, come già previsto dalle regole vigenti, **esclusivamente l'accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci** a condizione che dette **attività vengano svolte da altro personale**.

## Le disposizioni per il trasporto marittimo

Per quanto riguarda **il trasporto marittimo** la circolare specifica che, per garantire l'operatività delle **navi e della catena logistica nazionale**, con particolare riferimento a quelle che effettuano **navigazione internazionale**, nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l'imbarco o il rientro a bordo è da **considerarsi "luogo di lavoro"** e avviene secondo le seguenti regole, verificate dal datore di lavoro:

- chi si trova già a bordo il 15 ottobre e non è in possesso di green pass (o di altre certificazioni

per vaccinazioni riconosciute dall'Ema o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute) continua il periodo di imbarco e deve essere sottoposto, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, come previsto dalle normative su green pass, **a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;**

- chi si imbarca nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al momento dell'ingresso a bordo deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2;**
- chi sbarca nel territorio italiano e rientra a bordo successivamente, deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).